

il ministro vorrà abbandonare o modificare, e che ad ogni modo ho il dovere di segnalare ai miei colleghi.

L'onorevole ministro con questa legge ha voluto colpire una piaga che è fondamento di sospetti nella magistratura; ha stabilito cioè che i magistrati non possano esercitare il loro ufficio nella sede ove abbiano parenti stretti che esercitino l'avvocatura.

È tale una serie di piccoli e grandi scandali che si sono verificati in questa materia che non era possibile non vederli; ed il ministro ha fatto molto saviamente a provvedere.

Si potrebbero citare casi molto gravi e molto strani; ma io me ne dispenso perchè l'onorevole ministro li conosce meglio di me, tanto più che sono purtroppo molto frequenti.

Ora dopo avere stabilito all'articolo 3 questa bella e salutare disposizione, il disegno di legge nelle disposizioni transitorie la cancella addirittura, perchè dice che lo stato attuale non si tocca. C'è una specie di diritto acquisito per questa immoralità che si consuma davanti ai nostri occhi. Ora io credo che ciò non sia destinato a rialzare il prestigio della magistratura. O bisogna mantenere la disposizione tale e quale, o bisogna non scriverla; ma scrivere che si vuole curare questa malattia e poi disporre in fondo, come nel testamento di monsignor Perrelli, che tutto quello che è scritto sopra è come se non fosse detto, è cosa che non va. Io mi accontenterei almeno, se l'onorevole ministro volesse accettarla, di una disposizione transitoria diversa, la quale stabilisse che in un determinato periodo sarà provveduto: perchè riconosco che le difficoltà per attuare una simile disposizione sono molto gravi, per il numero straordinario (ed è una ragione di più per provvedervi) di questi magistrati che hanno figli, fratelli, parenti che patrocinano dove essi amministrano la giustizia. Io riconosco le difficoltà materiali e burocratiche di provvedere, ma almeno scrivete che provvedete in un termine fisso.

Questa è la considerazione speciale per la quale, occorrendo, se non è stato presentato, presenterò un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge ed all'articolo 37 delle disposizioni transitorie.

Concludo, confidando che la legge giungerà in porto e che l'onorevole ministro vorrà pensare a farne altre, che concorrano

con questa ad elevare il prestigio della magistratura e consentirà a correggere in questo punto la legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevoli colleghi! Prendo la parola nella discussione generale di questo disegno di legge per sottoporvi alcune considerazioni, frutto della mia modesta esperienza professionale e di quella, egualmente modesta, che ho acquistata nel tempo non breve che, in un campo diverso da quello legislativo, ho dovuto dedicare allo studio dei problemi giudiziari.

E anzitutto mi preme d'associare la mia voce a quella autorevole del collega Gallini nel tributare all'onorevole ministro la lode che gli è dovuta per il fatto di perseguire, con virile tenacità di propositi, l'ideale suo, del Parlamento e del paese, di assicurare una magistratura degna delle tradizioni che l'Italia seppe tenere alte, anche nei periodi meno fortunati della sua storia.

Ricordando l'insegnamento che per assicurare una buona giustizia occorrono, più che buone leggi, buoni giudici, l'onorevole ministro ha rivolto il suo intelletto e la sua operosità a sollevare il prestigio dell'ordine giudiziario; prestigio che negli ultimi anni, per una serie di eventi che non conviene oggi enumerare e che non tutti sono imputabili alle qualità personali ed al valore dei suoi membri, si è venuto alquanto scuotendo.

Per questa ragione l'onorevole ministro, dopo avere condotto in porto felicemente quel disegno di legge, oggi entrato nella nostra legislazione sotto la data del 14 luglio 1907, dopo aver emanato per la completa esecuzione di quella legge una serie di provvedimenti legislativi della più alta importanza, sfuggiti alla maggior parte di coloro che non vedono se non ciò che passa attraverso quest'aula, presenta al nostro esame questo progetto che, meno alcune menzogne e alcune lacune sulle quali mi verrò brevemente intrattenendo, credo risponda alle esigenze generalmente riconosciute da coloro che si occupano delle questioni giudiziarie.

Dopo l'indipendenza economica, che mette i magistrati al coperto contro le insidie del bisogno, alle quali, pur troppo, non molte sono le virtù che resistono, l'indipendenza morale, oggetto del presente disegno di legge, che proteggerà i magistrati